



**COMUNE DI LA LOGGIA**  
*Provincia di Torino*

~~~~~  
**SERVIZIO DEMOGRAFICO  
E ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE**

**REGOLAMENTO PER LE  
AREE MERCATALI**

**Approvato con deliberazione del C.C. n. 58 in data 19.12.2002  
Modificato con deliberazione del C.C. n. 11 in data 30.03.2006**

## **INDICE**

### **PARTE I - PREMESSA**

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Aree di mercato e zone di vendita

Articolo 3 – Disciplina generale dei mercati

### **PARTE II – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO**

Articolo 4 – Tipologia

Articolo 5 – Estremi dell'atto di istituzione

Articolo 6 – Sospensione e trasferimento temporanei

### **PARTE III – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO**

Articolo 7 – Orario di mercato

Articolo 8 – Modalità di accesso degli operatori

Articolo 9 – Circolazione pedonale e veicolare

### **PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI**

Articolo 10 – Concessione del posteggio

Articolo 11 – Subingresso nel posteggio

Articolo 12 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

Articolo 13 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

Articolo 14 – Registro degli operatori sui mercati

Articolo 15 – Modalità di registrazione

Articolo 16 – Decadenza della concessione di posteggio

Articolo 17 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

### **PARTE V – MODALITA' DI VENDITA**

Articolo 18 – Obblighi dei venditori

Articolo 19 – Attrezzature di vendita

Articolo 20 – Collocamento delle derrate

Articolo 21 – Divieti di vendita

Articolo 22 – Vendita di animali destinati all'alimentazione

Articolo 23 – Atti dannosi agli impianti del mercato

Articolo 24 – Utilizzazione dell'energia elettrica

Articolo 25 – Furti e incendi

### **PARTE VI – ORGANI DI CONTROLLO**

Articolo 26 – Preposti alla vigilanza

## **PARTE VII – NORME FINALI**

Articolo 27 – Tasse e tributi comunali

Articolo 28 – Sanzioni

## **PARTE I - PREMESSA**

### **Articolo 1 – Definizioni**

1. Agli effetti delle presenti norme, per **“D.Lgs. 114/98”** si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per **“Legge regionale”** la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **“Indirizzi Regionali”** la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **“Criteri Regionali”** la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore.

### **Articolo 2 – Area di mercato e zone di vendita**

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è quello che si svolge il sabato mattina in piazza Luigi Einaudi. Il presente regolamento, in quanto compatibile, si applica anche allo svolgimento dell'attività di vendita su altre aree pubbliche (temporanee, stagionali, zone di sosta prolungata, piazza Einaudi in momenti diversi dal sabato mattina, fiere e/o sagre a cui partecipino commercianti su aree pubbliche e imprenditori agricoli, ..... ) diverse dal mercato del sabato mattina.
2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio potranno essere parcheggiati all'interno del posteggio stesso qualora le dimensioni dell'area concessa lo consentano.

### **Articolo 3 – Disciplina generale dei mercati**

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano i provvedimenti legislativi e regolamentari indicati nel precedente art. 1.

## **PARTE II – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO**

### **Articolo 4 – Tipologia**

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica

che si svolge in piazza L. Einaudi, si identifica come mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

### **Articolo 5 – Estremi dell'atto di istituzione**

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato sull'area pubblica piazza Luigi Einaudi, istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, nonché le altre fattispecie di cui all'art. 2, comma 1.

### **Articolo 6 – Sospensione e trasferimento temporanei**

1. Il mercato può essere temporaneamente sospeso o trasferito per motivi di carattere igienico – sanitario, di viabilità, di sicurezza o di pubblico interesse.
2. Il Sindaco emette apposita ordinanza contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento.

## **PARTE III – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO**

### **Articolo 7 – Orario di mercato**

1. L'orario di vendita del mercato è fissato dalle ore 8 alle ore 13. E' in ogni caso consentita una tolleranza di 30 minuti dall'orario di chiusura delle vendite per terminare il servizio ai consumatori. Chiunque viola quanto disposto dal presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €25 a € 200.
2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico due ore prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro un'ora e mezza dall'orario di chiusura delle vendite. Chiunque viola quanto disposto dal presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €50 a € 516.
3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/ autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.
4. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, il sindaco con proprio provvedimento stabilisce se svolgere il mercato nel giorno della festività o se anticiparlo al giorno precedente. In ogni caso l'eventuale assenza del commerciante non sarà considerata assenza ingiustificata. Se seguito di gravi avversità atmosferiche si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggio fisso, le assenze non saranno contegiate ai fini della decadenza.
5. Eventuali modifiche o deroghe agli orari così stabiliti potranno essere stabilite per particolari esigenze, con apposita ordinanza del Sindaco.

### **Articolo 8 – Modalità di accesso degli operatori**

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati, nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.

2. È vietato occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o di negozi.
3. Deve essere sempre assicurato il passaggio degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza.
4. Durante l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, anche occasionale, l'esercente deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione. Non è consentito esercitare l'attività sulla base della copia fotostatica del titolo. Chiunque viola quanto disposto dal presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €50 a € 516.

## **Articolo 9 – Circolazione pedonale e veicolare**

1. Il transito e la sosta sulla piazza Luigi Einaudi durante il giorno di mercato è disciplinato con provvedimento ordinatorio n. 12/98 del 7.5.1998.
2. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori del mercato possono sostare sull'area di mercato esclusivamente se lo spazio all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario non lo consente.

## **PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI**

### **Articolo 10 – Concessione del posteggio**

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nel mercato è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è, alla scadenza, automaticamente rinnovata dal Comune.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.
4. La concessione del posteggio rilasciata a imprenditori agricoli ha validità decennale, è, alla scadenza, automaticamente rinnovata dal Comune, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a imprenditori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.
6. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare. A titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali è ammessa la sostituzione da parte di altri soggetti, comunque incaricati, che devono essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione. Durante l'attività gli stessi devono essere muniti dell'originale dell'autorizzazione, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare. Chiunque viola quanto stabilito nel presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80 a € 516.

### **Articolo 11 – Subingresso nel posteggio**

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

## **Articolo 12 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi**

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 7, comma 1, per l'inizio delle vendite, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse pagate.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 7 comma 1 per l'inizio delle vendite, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta"). L'assegnazione giornaliera ("spunta") è effettuata alle ore 8.
3. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che sono legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che siano presenti al momento dell'assegnazione e che esibiscano l'originale dell'autorizzazione, seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
4. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza mensile e non è soggetta a scadenza temporale.
5. E' concesso allo stesso operatore di fare contemporaneamente la spunta nel medesimo mercato dove già occupa il posto fisso, sempre che lo faccia sulla base di autorizzazioni distinte. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di una autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
6. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro un'ora dalla assegnazione e comunque entro e non oltre le ore 9.00. Chiunque viola quanto stabilito dal presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €25 a € 200.
7. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza anche se non hanno potuto svolgere l'attività per impossibilità oggettiva di occupare lo spazio pubblico.
8. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
9. Per il settore degli imprenditori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata secondo quanto disposto dalle vigenti norme regionali.
10. E' fatto divieto ai soggetti legittimati all'esercizio dell'attività di vendita non titolari di concessione di posteggio nel mercato, ad occupare abusivamente i posteggi occasionalmente liberi, salva l'assegnazione giornaliera (spunta) effettuata dagli operatori di Polizia Municipale. Chiunque viola quanto stabilito dal presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €50 a €516.

## **Articolo 13 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato**

1. In caso di spostamento per ristrutturazione o comunque di riorganizzazione del mercato verrà predisposta a cura del Comando di Polizia Municipale, un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio originaria.
2. A parità di data prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie.
4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

## **Articolo 14 – Registro degli operatori sui mercati**

1. E' istituito presso il Comune apposito registro a carattere pubblico, nel quale sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
2. L'originale del registro di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso il Comando di Polizia Municipale.
3. Tale registro è suddiviso in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e agli imprenditori agricoli, e conterrà i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
  - le generalità del titolare;
  - la tipologia merceologica consentita;
  - gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
  - gli estremi dell'atto di concessione del posteggio;
  - le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
  - la data di scadenza della concessione del posteggio.
4. Su questo registro si anoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

## **Articolo 15 – Modalità di registrazione**

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 26 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito per l'inizio delle vendite al precedente articolo 7, comma 1.
2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi ovvero diciassette giornate, decadono dalla concessione del posteggio.
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.).

4. Saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza fatte pervenire al Comune entro il termine tassativo di giorni tre lavorativi dall'assenza. Se tale termine tassativo non è rispettato l'assenza sarà ritenuta non giustificata.
5. Gli imprenditori agricoli con concessione decennale ad utilizzo annuale a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza al Comando Polizia Municipale del Comune.
6. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre, o nel caso il sabato di svolgimento del mercato sia festivo, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.
7. Agli effetti del termine previsto per la decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie per un numero di giorni non superiore a 30 nell'arco dell'anno, corrispondenti a n. 4 mercati. La sospensione dell'attività per ferie deve essere comprovata per iscritto prima che sia effettuata, al Comando Polizia Municipale.
8. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4. Lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

## **Articolo 16 – Decadenza della concessione di posteggio**

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 26 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 14.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno solare, o superiore al periodo stabilito dall'articolo precedente comma 8, il Comando Polizia Municipale provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato e comunicherà tale fatto al Servizio competente per la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie).
3. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio.

## **Articolo 17 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio**

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza ed è automaticamente rinnovata per ulteriori dieci anni.
2. La rinuncia è consentita da parte del titolare del posteggio e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.
3. Il rinunciante ha diritto alla restituzione dei tributi pagati, limitatamente al periodo di mancata fruizione.

## **PARTE V – MODALITÀ DI VENDITA**

### **Articolo 18 – Obblighi dei venditori**

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Chiunque viola quanto stabilito dal presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €50 a € 300.
3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi dovuti al Comune di La Loggia, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali. Chiunque viola quanto disposto dal presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 516.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile, ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

### **Articolo 19 – Attrezzature di vendita**

1. Le tende di protezione dei banchi, e quant'altro avente tale finalità, potranno sporgere dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato fino a metri uno. Chiunque viola quanto disposto dal presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €25 a € 200.
2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita. Chiunque viola quanto disposto dal presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.
3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere. Chiunque viola quanto disposto dal presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €25 a € 200.
4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso. Chiunque

viola quanto disposto dal presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €25 a € 200.

## **Articolo 20 – Collocamento delle derrate**

1. Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi rialzati da terra per una altezza non inferiore a 1,00 metro. La presente norma non si applica ai prodotti ortofrutticoli freschi e ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,40 dal suolo.

## **Articolo 21 - Divieti di vendita.**

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione.
4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 03.04.2002 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 327/80 nonché alle altre norme sanitarie.

## **Articolo 22 - Vendita di animali destinati all'alimentazione.**

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati o sudici.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli imprenditori agricoli e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

## **Articolo 23 - Atti dannosi agli impianti del mercato.**

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo. Chiunque viola quanto disposto dal presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 516.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento. Chiunque viola quanto disposto dal presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 516.

### **Articolo 24 - Utilizzazione dell'energia elettrica.**

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

### **Articolo 25 - Furti e incendi.**

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti e incendi che si verificano nei mercati.

## **PARTE VI – ORGANI DI CONTROLLO**

### **Articolo 26 – Preposti alla Vigilanza.**

1. Preposto alla vigilanza sui mercati è il Comando di Polizia Municipale, a cui compete:
  - sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
  - gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
  - rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
  - far osservare il rispetto delle norme igieniche;
  - far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
  - far osservare il rispetto del presente Regolamento.

## **PARTE VII – NORME FINALI**

### **Articolo 27 – Tasse e tributi comunali**

1. Gli operatori di mercato, commercianti e imprenditori agricoli, sono assoggettati al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Il Comune determina la misura, le modalità e i termini di pagamento delle tasse di cui al comma 1 del presente articolo con proprio atto deliberativo in base alle disposizioni nazionali e regionali in materia.

3. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dagli agenti preposti alla riscossione stessa, i quali rilasceranno quietanza da apposito bollettario.

## **Articolo 28 - Sanzioni.**

1. Per le trasgressioni al presente regolamento, ove non diversamente punite da altre leggi o regolamenti speciali, si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni I e II capo I della legge 24.11.1981, n. 689.
2. In applicazione del principio di cui alla legge 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi di connessione obiettiva con un reato ai sensi dell'art. 24 della legge 689/81, presenta rapporto con la prova della eseguita contestazione o notificazione al Sindaco.
4. Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
5. Il Sindaco, sentiti gli interessati, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, unitamente alle spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
6. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata tra il limite minimo e il limite massimo, si avrà riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché della personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
7. Il pagamento è effettuato presso il Comando Polizia Municipale di La Loggia o a mezzo versamento sul conto corrente postale n. 3328128 - riportando nella causale del versamento numero e data dell'ordinanza ingiunzione - entro il termine di giorni 30 dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione; il termine è di 60 giorni qualora l'interessato risieda all'estero.
8. Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace competente per territorio, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.